



CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 17/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 15:46, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito diramato in data 9-7-2020 e 15-7-2020 prot. n.ri.31168 e 32426 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, sessione Ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pasquale Marrandino.

All'appello nominale risultano presenti n. 14 componenti il Consiglio Comunale ed assenti n. 2 Consiglieri come di seguito riportato.

| N. | <u>Cognome e Nome</u> | P | A | N. | <u>Cognome e Nome</u> | P | A |
|----|------------------------------|---|---|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | PETRELLA LUIGI UMBERTO | X | | 9 | RICCARDO VINCENZO | | X |
| 2 | MARRANDINO PASQUALE | X | | 10 | DARIA GIUSEPPE | X | |
| 3 | LUONGO FRANCESCA | X | | 11 | NAPOLETANO DARIO | X | |
| 4 | IOVENE FLAVIO | X | | 12 | OLIVA NICOLA | X | |
| 5 | LUISE ANTONIO | X | | 13 | SCIALLA GIUSEPPE EUPLIO | X | |
| 6 | NATALE GIULIO | X | | 14 | SCHIAVULLI GUIDO | X | |
| 7 | AMBROSONE ROCCO | X | | 15 | PETRELLA CONCETTA ANASTASIA | X | |
| 8 | SPERLONGANO VERONICA SARA | | X | 16 | RAIMONDO ROSA | X | |

Fra gli assenti sono giustificati i sigg:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco che redige il presente verbale.

Si dà atto che a seguito della nomina e convalida, di cui al precedente punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, è entrato in carica ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consigliere Assunta Grieco.

Il **Presidente del Consiglio** alle ore 18,15, dopo la pausa, riprende la seduta e invita il Segretario Generale a ripetere l'appello: risultano assenti i Consiglieri Luongo Francesca, Sperlongano Veronica Sara e Vincenzo Riccardo. Sono presenti n. 14 Componenti il Consiglio.

Procede alla trattazione del punto numero 10 "Approvazione aliquote riduzioni e detrazione dell'imposta municipale propria imu per l'esercizio 2020" e invita l'Assessore al Bilancio a illustrare l'argomento.

L'Assessore al Bilancio Giovanni Gerardo Parente relaziona quanto segue: "La delibera che viene proposta al Consiglio è quella di approvazione della aliquota di riduzione dell'imposta comunale propria IMU per l'esercizio 2020, sempre propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022; all'interno della delibera purtroppo anche qui sono riportate date che non rispecchiano la proroga che c'è stata per il bilancio di previsione, infatti c'è scritto *<visto il decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 50 del 28 febbraio 2020 che differisce al 30 aprile il termine per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2020 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio>*: in realtà qui, per le successive proroghe disposte deve essere 31 luglio e considerato che la presente proposta di riduzione dell'aliquota IMU per l'anno corrente è stata redatta anche in relazione alle stringente criticità di natura finanziaria di crisi dell'attuale bilancio comunale con particolare attenzione all'esigenza eccetera eccetera quindi questo capoverso deve essere modificato <Segretario, questa delibera che è stata scritta evidentemente prima della proroga del bilancio al 31 luglio riporta ancora il 30 aprile come termine di approvazione del bilancio di previsione ed ora essendoci stata la proroga o nel verbale diciamo che prendiamo atto oppure deve essere la stessa ritirata: c'è stata la proroga e quindi le scadenze non sono 30 aprile ma 31 luglio. Nel corpo della delibera - predisposta prima della proroga - c'è scritto che il bilancio di previsione 2020-22 andava approvato il 30 aprile invece dobbiamo dare atto nel verbale che è il 31 luglio con la proroga. La delibera in realtà prende atto delle premesse e poi approva la proposta di adozione dell'imposta comunale propria IMU per l'anno 2020 secondo la tabella riportate; nella tabella ci sono le varie tipologie di immobili e le categorie catastali, i coefficienti di rivalutazione in moltiplicatore dell'aliquota imu e nelle note ci sono le varie detrazioni, riduzione d'imposta o di imponibile; viene dato atto che per la categoria B imposta municipale propria e derivanti dagli immobili classificati nel gruppo D è di competenza dello Stato ed inoltre che per le categorie catastali A1, A8 e A9 c'è la detrazione di 200 euro per il periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione, inoltre poi è previsto che viene pagato in due rate di pari importo con le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre; di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio finanziario di previsione secondo quanto previsto all'articolo 172 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 267/2000; di trasmettere copia della deliberazione in oggetto al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze nei termini e nelle modalità prevista dalla normativa vigente e poi, come per tutte le altre, si chiede l'immediata eseguibilità".

Si dà atto che alle ore 18,23 rientra la Consigliera Francesca Lungo. Sono presenti n. 15 Componenti il Consiglio.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Guido Schiavulli** che legge una relazione che poi consegna al tavolo della Presidenza per l'integrale inserimento nel verbale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Giuseppe Euplio Scialla**: "Volevo fare una domanda all'assessore Parente non ci sono state variazioni di aliquota rispetto all'anno precedente quindi confermiamo in tutto e per tutto, va bene quindi confermiamo per il 2020 le stesse aliquote del 2019. Dichiariamo l'astensione da parte del Partito Democratico."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la nuova disciplina per l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", in sostituzione delle previgenti componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), IMU e TASI, di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplinata concernente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il **nuovo Regolamento IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020**, in sostituzione dei previgenti regolamenti in materia di IMU e TASI;

PRESO ATTO che, in forza delle recenti novità normative in materia di Imposta municipale Propria e del nuovo Regolamento comunale:

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli;
- sono considerati "soggetti passivi" del tributo IMU:
 - a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- per "**abitazione principale**"(esente dall'imposizione IMU, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
sono altresì considerate "abitazioni principali":
 - i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - iv. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- vi. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che sono **esenti dal pagamento dell'IMU** le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - a) le "abitazioni principali" e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come disciplinate all'Art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento IMU;
 - b) i terreni agricoli come definiti all'Art. 10, comma 1, del Regolamento IMU;
 - c) gli immobili ricadenti nelle fattispecie individuate all'Art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento IMU;

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è definita secondo le disposizioni di cui ai commi da 745 a 747, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., laddove, in luogo dell'Art. 6, comma 7, del Regolamento IMU, si prevede altresì che la **base imponibile è ridotta del 50 per cento:** “

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.”;*

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell'Art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento IMU, l'imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a “**canone concordato**”, di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: “744. *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel*

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;

DATO ATTO che le modalità di approvazione delle aliquote IMU, nonché i limiti tariffari sono disciplinati dai commi da 748 a 757, Art. unico, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI in particolare i commi 755 e 756, Art. unico, della Legge n. 160/2019, secondo cui:
*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con **espressa deliberazione del consiglio comunale**, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.** La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

DATO ATTO che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad “abitazione principale” classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del DPR n. 616/1977;

VISTO il comma 779 della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; specificando altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, predisposta prima delle proroghe, fa riferimento al D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio e non tiene conto delle successive proroghe disposte dapprima con D.L. 17.03.2020, n. 18 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e poi con la legge di conversione 24.04.2020 n. 27 è stato ulteriormente differito al 31.07.2020;

CONSIDERATO che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l'anno corrente è stata redatta anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l'attuale bilancio comunale, con particolare attenzione all'esigenza di assicurare per l'anno corrente, dalle entrate tributarie dell'Ente, un adeguato gettito di cassa che garantisca l'erogazione dei servizi essenziali alla collettività;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in precedenza, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno corrente secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile;

ACQUISITI:

- il parere tecnico del funzionario del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere contabile del funzionario del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (Guido Schiavulli)

Astenuti: n. 4 (Nicola Oliva, Concetta Anastasia Petrella, Giuseppe Euplio Scialla, Rosa Raimondo)

DELIBERA

1. **di prendere atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che la proposta di deliberazione - predisposta prima delle proroghe - fa riferimento al D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio e non tiene conto delle successive proroghe disposte dapprima con D.L. 17.03.2020, n. 18 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e poi con la legge di conversione 24.04.2020 n. 27 è stato ulteriormente differito al 31.07.2020;
3. **di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2020 secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | CATEGORIA CATASTALE | COEF. F. RIVAL. | MOLTIPLICATORE | ALIQUOTA IMU % | NOTE |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|--|
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 | gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | ESENTE | |
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio) | A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,60% | Detrazione fissa € 200,00 |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO : Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale, | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Base Imponibile RIDOTTA al 50% |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto |
| Fabbricati a disposizione, locati e non locati | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | |
| Uffici | A/10 | 1,05 | 80 | 1,06% | |
| Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc... | gruppo B | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Negozi | C/1 | 1,05 | 55 | 1,06% | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------|--------------|--|
| Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | C/3, C/4 e C/5 | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc.. | gruppo D (escluso D/5) | 1,05 | 65 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Istituto di credito, cambio e assicurazione | D/5 | 1,05 | 80 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza | | | 0,10% | |
| Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.</i> | A/6 e D/10 | 1,05 | 160 per A/6 & 65 per D/10 | 0,10% | |
| Terreni Agricoli | reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio | 1,25 | 135 | 1,06% | |
| Aree Fabbricabili | Valore di Mercato | | | 1,06% | |

4. **di dare atto** che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
5. **di dare atto**, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare;
6. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
7. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge,

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Testo proposta 13/2020
Settore 3° Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la nuova disciplina per l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", in sostituzione delle previgenti componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), IMU e TASI, di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplinata concernente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il **nuovo Regolamento IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020**, in sostituzione dei previgenti regolamenti in materia di IMU e TASI;

PRESO ATTO che, in forza delle recenti novità normative in materia di Imposta municipale Propria e del nuovo Regolamento comunale:

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli;
- sono considerati "soggetti passivi" del tributo IMU:
 - e) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - f) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - g) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - h) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- per "**abitazione principale**" (esente dall'imposizione IMU, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

sono altresì considerate "abitazioni principali":

- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - iv. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - vi. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che sono **esenti dal pagamento dell'IMU** le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - d) le "abitazioni principali" e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come disciplinate all'Art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento IMU;
 - e) i terreni agricoli come definiti all'Art. 10, comma 1, del Regolamento IMU;
 - f) gli immobili ricadenti nelle fattispecie individuate all'Art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento IMU;

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è definita secondo le disposizioni di cui ai commi da 745 a 747, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., laddove, in luogo dell'Art. 6, comma 7, del Regolamento IMU, si prevede altresì che la **base imponibile è ridotta del 50 per cento:** “

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello*

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.";

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell'Art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento IMU, l'imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a "**canone concordato**", di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: "**744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**";

DATO ATTO che le modalità di approvazione delle aliquote IMU, nonché i limiti tariffari sono disciplinati dai commi da 748 a 757, Art. unico, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI in particolare i commi 755 e 756, Art. unico, della Legge n. 160/2019, secondo cui:
*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con **espresa deliberazione del consiglio comunale**, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere***

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del DPR n. 616/1977;

VISTO il comma 779 della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; specificando altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l'anno corrente è stata redatta anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l'attuale bilancio comunale, con particolare attenzione all'esigenza di assicurare per l'anno corrente, dalle entrate tributarie dell'Ente, un adeguato gettito di cassa che garantisca l'erogazione dei servizi essenziali alla collettività;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in precedenza, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno corrente secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile;

ACQUISITI:

- il parere tecnico del funzionario del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere contabile del funzionario del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

9. **di prendere atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. **di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno **2020** secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | CATEGORIA CATASTALE | COEF. F. RIVAL. | MOLTIPLICATORE | ALIQUOTA IMU % | NOTE |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|--|
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 | gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | ESENTE | |
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio) | A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,60% | Detrazione fissa € 200,00 |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO : Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale, | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Base Imponibile RIDOTTA al 50% |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto |
| Fabbricati a disposizione, locati e non locati | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | |
| Uffici | A/10 | 1,05 | 80 | 1,06% | |
| Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc... | gruppo B | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Negozi | C/1 | 1,05 | 55 | 1,06% | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------|--------------|--|
| Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | C/3, C/4 e C/5 | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc.. | gruppo D (escluso D/5) | 1,05 | 65 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Istituto di credito, cambio e assicurazione | D/5 | 1,05 | 80 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza | | | 0,10% | |
| Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.</i> | A/6 e D/10 | 1,05 | 160 per A/6 & 65 per D/10 | 0,10% | |
| Terreni Agricoli | reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio | 1,25 | 135 | 1,06% | |
| Aree Fabbricabili | Valore di Mercato | | | 1,06% | |

11. **di dare atto** che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
12. **di dare atto**, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare;
13. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
14. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Volturno, li 01/07/2020

IL RESPONSABILE DI P.O.
f.to Rag. Saverio Griffo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 01/07/2020

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Griffo Saverio

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2020.

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pasquale Marrandino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Bianco

SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-7-2020

Castel Volturno 28-7-2020

L'Incaricato alla Pubblicazione

Maria Giovanna Figliano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno 28-7-2020

Segretario Generale

Dott.ssa Concetta Bianco

è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale

Dott.ssa Concetta Bianco
